



COMUNE DI GUARDA VENETA
PROVINCIA DI ROVIGO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 12/T del 28 gennaio 2026

AREA: Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva

OGGETTO:

Approvazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata telematica senza bando per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di tre anni, con facoltà di rinnovo biennale.

OGGETTO: *approvazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata telematica senza bando per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di tre anni, con facoltà di rinnovo biennale.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- il Comune è tenuto ad assicurare gli immobili e gli autoveicoli comunali;
- il Comune non dispone, tra il proprio personale, di figure professionali specializzate nello specifico settore;
- in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni rischio e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, è opportuno avvalersi della collaborazione di un *Broker*, figura professionale alla quale il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante “Codice delle assicurazioni private” demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
- l’apporto del *Broker*, in ausilio all’Ente, per le competenze tecniche e per la conoscenza aggiornata del mercato assicurativo che quest’ultimo possiede, consentirà di individuare le migliori formule assicurative, tenendo conto delle esigenze peculiari del Comune;
- l’assistenza e la consulenza di un *Broker* sono convenienti per il Comune, in quanto le prestazioni del *Broker* vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della compagnia assicurativa di una quota percentuale calcolata in base ai premi assicurativi; nulla pertanto sarà dovuto dal Comune, in aggiunta a quanto riconosciuto da parte delle compagnie assicurative;
- con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica e tecnico manutentiva n. 10/T del 10 gennaio 2025 è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo alla società Ariostea Broker s.r.l. con sede legale in Ferrara - via Zucchini n. 57/F - C.F. e P.I. 01269980338, con scadenza contrattuale il 10 gennaio 2026;
- deve essere avviata la procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente, la cui conclusione è prevista entro i prossimi mesi;

CONSIDERATO che:

- a) il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (per brevità, il Codice), ed in particolare gli artt. 1 e seguenti, individuano il Comune come amministrazione aggiudicatrice e conferiscono allo stesso la facoltà di acquisire i servizi di cui necessita;
- b) con delibera di Consiglio comune n. 26 del 30.12.2025 è stato approvato il D.U.P. 2026 – 2028;
- c) con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 30.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- d) con deliberazione n. 01 del 05/01/2026 la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2026-2028 assegnando a ciascun Responsabile d’Area le risorse strumentali e finanziarie;
- e) l’art. 5 della legge n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, prevede che, in difetto di specifica diversa assegnazione, il Responsabile del servizio/Dirigente riveste il ruolo di Responsabile unico del Progetto (RUP) nelle procedure di affidamento di appalti o concessioni;

VISTO il decreto n. 16/2025 del 19.11.2025 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità dell’Area tecnica e tecnico manutentiva, con contestuale conferimento della posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione n. 5 del 25 settembre 2017 con la quale la Giunta comunale ha confermato la volontà di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo;

CONSIDERATO che il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi prevede che compete al Responsabile d'Area esperire le necessarie procedure d'appalto e stipulare i relativi contratti;

RILEVATO che il Responsabile dell'Area ha predisposto il progetto di gara ai sensi dell'art. 41, comma 12 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di anni tre, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, con proroga tecnica di sei mesi e composto, come previsto dall'art. 4-bis dell'allegato I.7, dai seguenti documenti:

- relazione tecnico-illustrativa del contesto del servizio;
- disciplinare di gara;
- modello di istanza manifestazione di interesse;
- capitolato speciale di appalto;

CONSIDERATO che l'esecuzione del servizio non comporta oneri economici diretti per il Comune, ma poiché l'opera del *Broker* viene remunerata direttamente dalle Compagnie assicurative mediante il pagamento di una quota percentuale dei premi di cui ai contratti conclusi o da concludersi, lo stesso è comunque – come peraltro più volte ribadito anche da Anac (delibera 469/2022) – da intendersi quale appalto di servizi a titolo oneroso, relativamente a cui la corretta individuazione dell'importo a base di gara costituisce un obbligo per la Stazione Appaltante, quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell'appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l'individuazione del corretto procedimento di gara;

DATO ATTO che il valore stimato globale del servizio viene determinato considerando l'entità dei premi imponibili annuali delle polizze in rapporto alle percentuali di provvigione dovute al *Broker*, attualmente pari a 6% per la polizza RC Auto e 15% per le altre polizze;

VALUTATO quindi – per stimare realisticamente il valore complessivo del contratto, ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 14 del Codice - di fare riferimento ai premi annui netti delle polizze attualmente in corso, applicandovi per il successivo periodo contrattuale la percentuale pari al 6% per le polizze RCA e al 15% per le altre coperture per le provvigioni da corrispondere al *Broker*, come risulta dai prospetti riportati nella Relazione tecnica di progetto del RUP;

VISTO che il valore globale stimato del servizio – compresa ogni opzione ed eventuale applicazione delle modifiche contrattuali previste ai sensi dell'art. 120 del Codice – è stato quantificato in complessivi € 14.539,20 come da prospetto che segue:

Valore stimato contratto triennale	€ 7.930,47
Valore presunto eventuale rinnovo biennale	€ 5.286,98
Valore massimo eventuale proroga tecnica di durata massima semestrale	€ 1.321,75
Totale complessivo del servizio di brokeraggio	€ 14.539,20

PRECISATO, comunque, che gli importi indicati sono espressi a mero titolo di stima ai soli fini di valutare il raggiungimento della soglia di rilevanza comunitaria, dell'assegnazione del codice identificativo di gara e del valore della garanzia, che gli stessi potranno subire una diminuzione – anche oltre al quinto d'obbligo - qualora l'Amministrazione comunale ritenga di non sottoscrivere uno o più rami di polizza, rimanendo in ogni caso onere e diritto dell'Ente la valutazione e l'assoluta autonomia decisionale di merito sulle proposte e le coperture assicurative da adottare nel concreto;

PRECISATO, altresì, che la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per il Comune, e che dalla stipula del contratto con il *Broker* aggiudicatario, pertanto, non discenderà alcun obbligo per l'Ente di stipulare polizze assicurative determinanti l'importo presunto come sopra determinato;

VERIFICATO che - trattandosi di appalto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 - questa Amministrazione può - ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 - procedere direttamente e autonomamente all'affidamento;

VISTA la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 20/11/2023, con la quale - nel fare salva la possibilità di ricorrere anche alle procedure ordinarie, oltre all'affidamento diretto - si evidenzia che le procedure sottosoglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell'ordinamento;

RICHIAMATI il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, e il principio della fiducia, e visto che lo stesso principio del risultato sancisce che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;

CONSIDERATO che l'Ente non ha una conoscenza del mercato specifico tale da consentire la diretta individuazione di un affidatario, né per la formazione di una lista di operatori idonei da consultare ai fini dell'affidamento, e non ha istituito propri elenchi o albi di operatori;

VALUTATO, quindi, che nel caso di specie anche un eventuale procedimento di affido diretto dovrebbe essere preceduto da una fase preventiva di indagine di mercato preordinata a formare un elenco di potenziali operatori da consultare per l'acquisizione di preventivi;

RAVVISATO, pertanto, che la procedura maggiormente idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente è la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettera e) del Codice, per il cui espletamento si rende necessario avviare una indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori del settore in possesso dei necessari requisiti, che saranno invitati ad una successiva procedura selettiva con confronto competitivo ai fini della scelta del contraente;

ACCERTATO che sulla piattaforma "acquistinretepa.it" - MePA di Consip SpA:

- non sono ad oggi disponibili procedure per la pubblicazione di un avviso esplorativo, e pertanto si provvederà alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di gara e contratti ed all'Albo pretorio;
- nel bando "Servizi" del mercato elettronico MePA risulta presente il CPV specifico del servizio di brokeraggio: 66518100-5; pertanto al fine di consentire lo svolgimento della successiva procedura ad inviti sarà richiesta l'iscrizione ed abilitazione al Bando Servizi per la predetta categoria "Servizio di intermediazione assicurativa" quale condizione di partecipazione;

PRECISATO che:

- la manifestazione di interesse, acquisita tramite l'indagine di mercato preliminare consente all'Operatore economico in possesso dei requisiti richiesti soltanto di manifestare il proprio interesse ad essere invitato a presentare successivamente offerta, non vincolando in alcun modo l'Ente e non prevedendo, pertanto, la formazione di graduatorie di merito o l'attribuzione di punteggi, né costituisce un invito a offrire o un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile;
- l'indagine viene svolta senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 5 del Codice;
- il CIG sarà richiesto in occasione dell'indizione della successiva procedura di gara selettiva;
- con la decisione/determinazione a contrarre sarà altresì approvata la documentazione di gara - disciplinando le condizioni specifiche di partecipazione e di esecuzione del contratto, oltre che i criteri di valutazione delle offerte e l'elenco dei soggetti da invitare;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, la procedura non riveste interesse transfrontaliero;

- ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto i rischi, la posizione assicurativa dell'Ente e la gestione dei sinistri devono essere globalmente considerati nell'ambito del servizio di brokeraggio, che risulta quindi non frazionabile;
- l'Operatore economico per essere invitato alla successiva procedura negoziata dovrà dichiarare ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal Codice, ed in specie dei seguenti:
 - a) iscrizione alla competente CCIAA per attività pertinente all'oggetto dell'appalto;
 - b) iscrizione alla sezione B del RUI - Registro Unico degli Intermediari di cui all'art.109 del D.Lgs. 209/2005 e possesso di corrispondente copertura assicurativa della responsabilità civile professionale obbligatoria con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro per anno;
 - c) possesso di esperienze pregresse per servizi analoghi svolti a favore di pubbliche amministrazioni, ed in specie: regolare svolgimento nel triennio 2023/2025 di almeno n. 5 contratti di brokeraggio assicurativo, ed avere intermediato nel medesimo triennio premi assicurativi a favore di Pubbliche Amministrazioni per almeno € 1.000.000,00 e per tutti i rami oggetto del servizio da affidare (RC patrimoniale, RCT/O, Plurime Auto, All Risks);
- è condizione per il successivo invito che l'Operatore interessato sia in possesso di iscrizione ed abilitazione al MePA – Bando Servizi – categoria “Servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo” avente CPV 66518100-5, ovvero che dichiari di essere a conoscenza della necessità di risultare iscritto ed abilitato alla data di pubblicazione della corrispondente procedura ad invito (RDO);

DATO ATTO che la partecipazione alla presente procedura non implica l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Guarda Veneta, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui si tratta senza adozione di ulteriori provvedimenti espressi e senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.

VISTI i sottoelencati documenti materialmente allegati alla presente e della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente alla Relazione tecnico-illustrativa del RUP:

- schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett e) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento in appalto del Servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Guarda Veneta per il periodo contrattuale di tre anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni e con proroga tecnica;
- modello - istanza di partecipazione;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale di appalto;
- informativa *privacy*;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 ai fini di garantire l'opportuna pubblicità all'attività di esplorazione del mercato tale avviso, dalla data di adozione del presente atto, sarà pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni, all'albo pretorio *on-line* e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione di Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Avvisi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto geom. Massimiliano Freguglia, Responsabile dell'Area tecnica e tecnico manutentiva, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-*bis*, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 53 del D.Lgs. del 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento integrativo del Comune di Guarda Veneta;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

VISTO:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti);
- il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTO di esprimere parere favorevole, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-*bis* del decreto legislativo 267/2000, in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) DI CONFERMARE la premessa narrativa, considerandola quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto, il progetto del servizio redatto dal RUP ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs 36/2023 e composto dai seguenti documenti:
 - relazione tecnico- illustrativa comprendente la stima economica del servizio di cui trattasi (**allegato 01**);
 - disciplinare di gara (**allegato 02**);
 - capitolato speciale di appalto (**allegato 03**);
- 3) DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata *ex art.* 50 comma 1 lett e) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento in appalto del Servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Guarda Veneta per il periodo di tre anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni e con proroga tecnica (**allegato 04**), il Modello-Istanza di partecipazione (**allegato 05**) ed il modello dati personali (**allegato 06**);
- 4) DI DARE ATTO che l'avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto ha scopo esclusivamente esplorativo, non vincolante per l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
- 5) DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione della manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Guarda Veneta per il periodo di tre anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni, e con proroga tecnica, all'albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gare e contratti – avvisi, per quindici giorni consecutivi, unitamente alla Relazione tecnica di progetto predisposta dal RUP;
- 6) DI NOMINARE il RUP nella persona del geom. Massimiliano Freguglia, Responsabile dell'Area tecnica e tecnico manutentiva.

Guarda Veneta, 28 gennaio 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

geom. Massimiliano Freguglia



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000.

NOM DOVUTO

Data, 28/01/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAGATO AMELIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto responsabile del servizio, che copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DEL COMUNE DI GUARDA VENETA
PER IL PERIODO DI TRE ANNI, CON FACOLTA' DI RINNOVO
BIENNALE E PROROGA TECNICA**

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

(art. 41 c. 12 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.)

1. PREMESSA ED INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

Il contratto di brokeraggio è inquadrabile nei contratti di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici ed è disciplinato dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo è divenuto ormai una necessità anche nel contesto della pubblica amministrazione, per le specifiche competenze ed esperienze nella materia assicurativa di cui il soggetto affidatario dispone. Infatti, la gestione del pacchetto assicurativo acquisito dagli enti pubblici a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta da sempre profili di sostanziale complessità, richiedendo un costante aggiornamento sia in relazione alle condizioni del mercato assicurativo che in riferimento alla evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Per tali considerazioni si rende necessario rivolgersi ad esperti del settore in possesso di specifiche professionalità in grado di supportare le strutture tecniche preposte all'interno dell'Ente pubblico. Il programma assicurativo predisposto con l'ausilio del *Broker* è, infatti, il risultato di un'attenta e consapevole analisi delle peculiarità e delle personalizzazioni necessarie all'Ente.

Risulta infatti di fondamentale importanza per la pubblica amministrazione, per arginare i costi delle coperture assicurative, riuscire a configurare, controllare e migliorare il proprio profilo di rischio, in modo da aumentare i margini di negoziabilità con le Compagnie di assicurazione, posto che il premio di assicurazione è commisurato alla rischiosità di ciascuna stazione appaltante.

In proposito A.N.A.C. evidenzia che per le pubbliche amministrazioni il costo della "copertura assicurativa" e la stessa possibilità di trovare imprese disposte a garantirla, dipende dalla "rischiosità specifica" e pertanto è essenziale che il servizio assicurativo venga accompagnato da misure volte a ridurre la probabilità del verificarsi di eventi dannosi, attraverso azioni di prevenzione (*Risk Prevention*) o di gestione dei rischi (*Risk Management*).

Il ruolo del *Broker* nei rapporti con la pubblica amministrazione tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione e alla gestione dei rischi.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo (intermediazione assicurativa) consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Il *Broker* è un intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Il Comune di Guarda Veneta si avvale da qualche anno dell'attività del *Broker* ritenendo che le prestazioni oggetto di questo tipo di servizio siano funzionali ad un corretto affidamento dei contratti assicurativi che l'Ente ha deciso di sottoscrivere nel tempo.

Il personale dell'Ente non ha competenze specifiche in materia assicurativa, per cui l'affidamento a terzi della gestione dei vari contratti assicurativi riduce notevolmente il margine di errore rispetto ad un ambito che rischia di essere molto insidioso.

L'Ente si avvale, inoltre, del *Broker* anche per la gestione dei vari sinistri.

L'ambito dei servizi assicurativi presenta diffuse criticità per le pubbliche amministrazioni, considerata sia la specificità della materia in questione, sia l'elevato numero di procedure di gara che vanno deserte o che sono aggiudicate sulla base di un'unica offerta pervenuta.

Si evidenzia, quindi, la necessità di un supporto specialistico che con competenza, professionalità e conoscenza approfondita del settore assicurativo possa:

- a) garantire assistenza agli uffici dell'ente deputati direttamente sia alla gestione dei sinistri, che indirettamente alla prevenzione degli stessi, rendendo infine possibile il progressivo potenziamento di conoscenze e competenze interne di natura tecnico-assicurativa;
- b) assistere e collaborare alla redazione dei capitolati assicurativi, alla gestione del rapporto assicurativo, al fine di non scoraggiare la partecipazione delle imprese di assicurazione alle gare e di garantire un rapporto di collaborazione di reciproco ausilio con le compagnie assicurative medesime.

Nella procedura di gara è di fondamentale importanza riuscire ad individuare un intermediario-*broker* che assicuri la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come meglio individuato nel capitolato d'appalto, in termini di:

- analisi dei rischi;
- definizione delle specifiche contrattuali;
- individuazione delle compagnie d'assicurazione idonee;
- gestione dei contratti;
- assistenza nella liquidazione dei danni;
- aggiornamento sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo.

In tale ottica l'eventuale nuovo affidatario dovrà assumere l'impegno a collaborare con il *Broker* attualmente incaricato dall'amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il *Broker* di prossima individuazione si impegnerà:

- a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico in oggetto non ancora chiusi a tale data;
- a rispettare il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice civile;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente.

3. DURATA DEL SERVIZIO

Si propone di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio per la durata iniziale di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di formalizzazione dell'incarico, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo oltre detto periodo.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di attivare secondo propria insindacabile scelta, e senza che detta facoltà costituisca impegno vincolante per il Comune, l'opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore biennio, previa adozione di apposito atto ed alle medesime condizioni di fornitura del servizio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto, alla scadenza dello stesso, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more dell'espletamento di un nuovo procedimento di gara, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche nessuna esclusa.

4. QUADRO ECONOMICO

Il servizio oggetto dell'appalto non comporta oneri diretti per l'amministrazione; l'importo indicativo del servizio, ai soli fini della valorizzazione della presente procedura, è quantificabile in € 2.643,49 per anno, in € 7.930,47 per l'intera durata del servizio (36 mesi), oltre all'eventuale rinnovo di 24 mesi e una proroga tecnica di sei mesi, per un importo complessivo pari ad euro 14.539,20.

A titolo informativo attualmente le polizze stipulate dal Comune di Guarda Veneta, nonché le provvigioni applicate sui premi attuali sono le seguenti:

Numero Polizza	Prodotto	Compagnia delegataria	Data effetto	Data scadenza	Importo totale annuo	Importo provvigioni attive annue
GZRCA11777P-LB	RC Patrimoniale	LLOYD'S	30/07/2024	30/07/2026	€ 2.422,64	€ 363,40
M13873487	RCT/O	ITAS ASS.NI	31/01/2025	31/01/2027	€ 3.000,00	€ 450,00
406054857	Plurime AUTO	AXA ASS.NI	30/09/2025	30/09/2026	€ 554,50	€ 33,27
41003341960	Plurime AUTO	AXA ASS.NI	30/09/2025	30/09/2026	€ 844,00	€ 50,64
2192/63/196596590	ALL RISKS	UNIPOLSAI	30/12/2025	31/12/2026	€ 11.641,21	€ 1.746,18
					€ 18.462,35	€ 2.643,49

Si precisa che la quantificazione dei predetti importi è finalizzata esclusivamente all'individuazione della procedura di gara ed alla determinazione della cauzione da parte della Stazione Appaltante. Pertanto, tali importi non costituiscono in alcun modo corrispettivo a favore dell'aggiudicatario versato dall'ente.

L'attività prestata dal *Broker*, quindi, non comporterà nessun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, a carico del Comune di Guarda Veneta, ma verrà remunerata direttamente dalla Compagnie Assicurative, secondo consolidata prassi di mercato.

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sono pari a zero, in quanto il servizio in oggetto concerne un'attività di natura intellettuale e svolto presso la sede del *Broker* stesso. Inoltre, il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso la sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistendo condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (DUVRI).

Infine, trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono evidenziati i costi relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e l'operatore economico non è tenuto ad indicarli ai sensi dell'art. 108 c. 9 del D.Lgs. 36/2023.

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Trattandosi di appalto di servizi di importo inferiore ad euro 140.000,00 il Comune di Guarda Veneta può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. 36/2023, procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento.

Tuttavia, vanno al riguardo evidenziati i seguenti aspetti.

- L'ente non ha una conoscenza del mercato specifico tale da consentire la diretta individuazione di un affidatario, né per la formazione di una lista di operatori idonei da consultare ai fini dell'affidamento, e non ha istituito propri elenchi o albi di operatori;
- Nel caso di specie, quindi, anche un eventuale procedimento di affidamento diretto dovrebbe essere preceduto da una fase preventiva di indagine di mercato preordinata a formare un elenco di potenziali operatori da consultare.

La circolare MIT n. 298 del 20/11/2023, nel fare salva la possibilità di ricorrere anche alle procedure ordinarie, oltre all'affidamento diretto, si evidenzia che le procedure sottosoglia saranno interpretate ed applicate tenuto conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell'ordinamento. Al contempo il MIT – con parere n. 2577/2024 – ha confermato tale possibilità, purché motivatamente scelta.

Tenuto conto della necessità di dover formare comunque un elenco di operatori qualificati, e richiamati i principi di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto del principio di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, e il principio di fiducia, e visto che lo stesso principio del risultato sancisce che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti, si ravvisa che la procedura maggiormente idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente è la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice, per il cui espletamento si rende necessario avviare una indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori del settore in possesso dei necessari requisiti, che saranno invitati ad una successiva procedura selettiva con confronto competitivo ai fini della scelta del contraente.

Accedendo al portale "acquistinretepa.it" – MePa di Consip S.p.A. è stato verificato che:

- sulla piattaforma non sono ancora disponibili procedure che consentano la pubblicazione di un avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e, pertanto, si propone di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale – sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti, e all'albo pretorio online.
- nel bando "Servizi" del mercato elettronico MePa risulta presente il CPV specifico del servizio di brokeraggio: 66518100-5; pertanto al fine di consentire lo svolgimento della successiva procedura ad inviti sarà richiesta l'iscrizione ed abilitazione al Bando Servizi per la predetta categoria "Servizio di intermediazione assicurativa" quale condizione di partecipazione.

Il codice identificativo di gara sarà richiesto in sede di lancio della formale procedura ad invito sulla piattaforma MePa.

6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui ai sensi dell'art. 108 del citato D.Lgs. n. 36/2023, con valutazione dei soli criteri qualitativi indicati nella lettera di invito, in quanto la remunerazione del servizio è a carico delle compagnie assicurative.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica pervenuta purché valida e ritenuta congrua.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata sulla base di un punteggio max 100/100. La Commissione valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri indicati di seguito.

Il servizio assicurativo oggetto della presente procedura sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, derivante dalla somma dei punteggi relativi ai soli parametri qualità (Offerta Tecnica). Tali valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che possono contrattare con la pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs 36/2023).

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti di capacità economica finanziaria e/o tecnico-professionale, che dovranno essere dichiarati (per la quota parte di rispettiva competenza) da ciascuno dei partecipanti (concorrente singolo, membro RTI o Consorzio, impresa ausiliaria, ecc.) tramite il Modello di manifestazione di interesse allegato al presente Avviso.

L'Operatore economico per essere invitato alla successiva procedura negoziata dovrà dichiarare ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal Codice, ed in specie dei seguenti:

- a) iscrizione alla competente CCIAA per attività pertinente all'oggetto dell'appalto;
- b) iscrizione alla sezione B del RUI – Registro Unico degli Intermediari – di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e possesso di corrispondente copertura assicurativa della responsabilità civile professionale obbligatoria con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro per anno;
- c) possesso di esperienze pregresse per servizi analoghi svolti a favore di pubbliche amministrazioni, ed in specie: regolare svolgimento nel triennio 2023-2025 di almeno n. 5 contratti di brokeraggio assicurativo ed avere intermediato nel medesimo triennio premi assicurativi a favore di Pubbliche Amministrazioni per almeno euro € 1.000.000,00 e per tutti i rami oggetto del servizio da affidare (RC Patrimoniale, RCT/O, Plurime Auto, All Risks);

8. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO APPLICABILE AL SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del Codice dei contratti, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è stato individuato nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Si evidenzia che non viene determinato il costo della manodopera – che si intende comunque compreso nell'importo a base di gara – anche in relazione al fatto che per il presente servizio di natura intellettuale il soggetto partecipante non è tenuto a dichiarare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9).

9. DISCIPLINA DE SUBAPPALTO

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 119 del Codice dei Contratti, i soggetti affidatari del contratto eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Per il servizio in oggetto – in ragione delle caratteristiche dell'appalto, della natura e complessità delle prestazioni richieste, dei requisiti professionali necessari per l'espletamento, e delle connesse responsabilità personali – si richiede che le prestazioni siano svolte dall'aggiudicatario tramite il Responsabile/Referente che sarà allo scopo individuato per collaborare specificamente con l'Ente.

Non sarà, pertanto, ammesso il subappalto.

Resta salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, che elenca le categorie di forniture o servizi che non si configurano come attività di subappalto, per la loro specificità.

10. GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53, comma1, del Codice dei contratti, non sono richieste garanzie provvisorie.

Per la sottoscrizione ed esecuzione del contratto, il *Broker* affidatario costituirà garanzia definitiva con le modalità previste dall'art. 106, in misura pari al 5% dell'importo contrattuale.

Guarda Veneta, 28 gennaio 2026



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
geom. Massimiliano Freguglia



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

DISCIPLINARE DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN TRIENNIO, CON
FACOLTA’ DI RINNOVO BIENNALE E PROROGA TECNICA**

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Comune di Guarda Veneta – Via Roma n. 61 – 45030 Guarda Veneta (RO) – C.F. 80002210294 – P.IVA 00812780294 - tel. 0425 487090 – E-mail: comune.guardaveneta@comune.guardaveneta.ro.it - Pec: comune.guardaveneta.ro@pecveneto.it - Responsabile del Procedimento: geom. Massimiliano Freguglia: massimiliano.freguglia@comune.guardaveneta.ro.it

ART. 2 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA

- 1) Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023.
- 2) Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 21 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, l'intera procedura viene condotta con l'ausilio di sistemi informatici.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il Comune di Guarda Veneta ha deciso di avvalersi della collaborazione professionale di un *Broker* assicurativo ai sensi del D. Lgs. 209/2005, per procedere alla gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi caratterizzanti l'attività istituzionale.
- 2) Il servizio ha indicativamente per oggetto:
 - individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
 - analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
 - monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
 - redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità di questo Ente;
 - assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
 - gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo – contabile;
 - aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'amministrazione e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
 - assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

- 1) Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di formalizzazione dell'incarico, con possibilità di eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni.
- 2) L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto, alla scadenza dello stesso, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more dell'espletamento di un nuovo procedimento di gara, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche nessuna esclusa.
- 3) L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

ART. 5 - IMPORTO

- 1) L'appalto si compone del "Servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo" avente CPV 66518100-5.
- 2) Il valore dell'appalto è stimato in € 2.643,49 annui e quindi in complessivi € 7.930,47 per il triennio ed eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Il suddetto valore è stato stimato considerando i premi imponibili assicurativi annuali delle polizze in rapporto alla percentuale del 6% per RCA e del 15% per le altre polizze.
- 3) Determinazione del valore annuo stimato del servizio:

RAMO	Premio imponibile annuo	% provvigione	Importo annuo del compenso spettante al <i>Broker</i>
RC Patrimoniale	€ 2.422,64	15	€ 363,40
RCT/O	€ 3.000,00	15	€ 450,00
Plurime Auto	€ 554,50	6	€ 33,27
Plurime Auto	€ 844,00	6	€ 50,64
All Risks	€ 11.641,21	15	€ 1.746,18
Totale stimato annuo			€ 2.643,49

4) Quantificazione del valore del servizio:

Totale triennale del servizio di brokeraggio	€ 7.930,47
Valore dell'opzione di rinnovo per ulteriori due anni	€ 5.286,98
Valore massimo eventuale proroga tecnica di durata massima semestrale	€ 1.321,75
Totale complessivo del servizio di brokeraggio	€ 14.539,20

- 5) Non si individuano costi della manodopera e oneri per la sicurezza trattandosi di prestazione intellettuale che prevede al massimo un normale accesso degli incaricati presso gli uffici dell'Ente.
- 6) Nessun compenso inoltre potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione, ovvero in caso di diserzione delle procedure di gara, ferma, in quest'ultima ipotesi, l'eventuale responsabilità del *Broker* per la mancata aggiudicazione delle coperture ed accertata negligenza.
- 7) Le polizze in corso sono le seguenti:

N.	DESCRIZIONE	PREMIO ANNUO	SCADENZA
1	RC Patrimoniale	€ 2.422,64	30/07/2026
2	RCT/O	€ 3.000,00	31/01/2027
3	Plurime Auto	€ 554,50	30/09/2026
4	Plurime Auto	€ 844,00	30/09/2026
5	All Risks	€ 11.641,20	31/12/2026

ART. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- 1) Possono partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e specialistico:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi;
 - iscrizione alla sezione B del RUI - Registro Unico degli Intermediari - di cui all'art.109 del D.Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi da almeno tre anni 2023-2024-2025 per l'esercizio dell'attività di broker assicurativo in qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, oppure iscrizione equipollente in caso di operatore economico avente sede in altro stato membro, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 209/05.
 - possesso della corrispondente copertura assicurativa della responsabilità civile professionale obbligatoria con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro per anno;
 - possesso di esperienze pregresse per servizi analoghi svolti a favore di pubbliche amministrazioni, ed in specie:

regolare svolgimento nel triennio 2023/2025 di almeno n. 5 contratti di brokeraggio assicurativo, ed avere intermediato nel medesimo triennio premi assicurativi a favore di Pubbliche Amministrazioni per almeno € 1.000.000,00 e per tutti i rami oggetto del servizio da affidare (RC patrimoniale, RCT/O, Plurime Auto, All Risks);

ART. 8 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- 1) Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nella piattaforma "acquistinretepa.it" – MePa di Consip S.p.A., le offerte secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione". Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sulla piattaforma "acquistinretepa.it" – MePa di Consip S.p.A..
- 2) La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata "acquistinretepa.it" che consentono di predisporre:
 - la documentazione amministrativa;
 - l'offerta economica.

3) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'apposito campo presente sulla piattaforma "acquistinretepa.it" – MePa di Consip S.p.A. il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa richiesta.

4) OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici dovranno presentare nell'apposito campo un progetto che, in caso di aggiudicazione, costituirà impegno ed obbligazione irrevocabili delle modalità operative per il successivo svolgimento del servizio; l'inadempimento rispetto a quanto indicato nel progetto comporterà sanzioni fino alla risoluzione del contratto.

Il progetto dovrà contenere le informazioni di cui al seguente art. 10 – Criteri di aggiudicazione, redatto in massimo dieci facciate formato A4 – carattere Arial 11.

5) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà essere redatta mediante compilazione di apposito documento generato dalla piattaforma "acquistinretepa.it" – MePa di Consip S.p.A., che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale del professionista rappresentante o dal procuratore a ciò autorizzato.

Poiché ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. 360/2023 all'elemento economico viene attribuito un costo fisso nella misura della provvigione del 6% per le polizze RC Auto e di quella del 15% per le altre polizze, l'offerta economica regolarmente sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore dell'impresa offerente dovrà indicare le commissioni come sopra riportate. Le misure percentuali di aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale compenso al broker a carico delle compagnie aggiudicatrici, nelle gare bandite dall'Ente per l'acquisizione delle polizze assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo per l'Ente.

L'elemento economico, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, è costituito da differenziate provvigioni fisse nella misura del 6% per l'RC Auto e del 15% per gli altri Rischi: pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi, e all'offerta economica così predisposta verrà attribuito il punteggio di 20 punti, se conforme alle percentuali indicate. **Qualora l'offerta economica preveda provvigioni difformi da quelle sopra indicate verrà esclusa dalla procedura di gara.** La ditta concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica stabilita nel valore meramente convenzionale del 1% che comunque non avrà alcun valore impegnativo né per l'operatore economico dichiarante, né per la Stazione Appaltante.

ART. 9 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

- 1) L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, previo esame delle offerte tecnica ed economica da parte della Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall'Ente.

ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1) Gli elementi di valutazione ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa saranno i seguenti:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX
1	MODALITA' DELLA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO	40	1.1	Metodo di analisi del programma assicurativo e della valutazione dei rischi dell'Ente: verrà valutata la descrizione dell'analisi dei rischi dell'ente e del programma assicurativo proposto.	Max 15 punti
			1.2	Ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni correttive volte al risparmio su particolari rami nella garanzia: verrà valutata la descrizione del metodo per individuare strategie volte alla razionalizzazione dei costi assicurativi specialmente nel ramo rct/o, tutela legale, rc patrimoniale.	Max 15 punti
			1.3	Gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con controllo sull'emissione di polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra attività connessa: verrà valutata la descrizione del metodo di assistenza e consulenza nella gestione delle polizze e delle altre attività connesse.	Max 10 punti
2	MODALITA' DI ASSISTENZA NELLE FASI DI GARA	15		Verrà valutata la descrizione del metodo di assistenza, consulenza e supporto tecnico in preparazione e gestione di tutte le fasi della gara per appaltare i rischi dell'ente.	Max 15 punti
3	ASSISTENZA NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI SINISTRI	15		Verrà valutata la descrizione del metodo di assistenza, consulenza e supporto nella liquidazione o meno del sinistro, con particolare riguardo ai rapporti tra il <i>broker</i> e le compagnie assicurative).	Max 15 punti
4	STRUMENTI INFORMATICI, CON ACCESSO INTERNET	5		Verrà valutata la descrizione del servizio offerto per l'accesso informatico alla gestione dei sinistri in ogni fase e dei contratti di polizza.	Max 5 punti
5	CONSULENZA E ASSISTENZA	5		Verrà valutata la descrizione del servizio di consulenza e assistenza, mediante pareri scritti, in risposta a quesiti in materia assicurativa e tempi di risposta.	Max 5 punti
6	ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'	5		Verrà valutata la descrizione delle strutture tecniche della società, delle caratteristiche e delle qualità professionali e tecniche del personale impiegato nella gestione del servizio affidato, che si interfacerà con gli uffici amministrativi dell'ente.	Max 5 punti
7	FORMAZIONE	10		Verranno valutate le modalità di formazione del personale che la concorrente si impegna ad offrire nel corso dell'esecuzione del servizio.	Max 10 punti
8	SERVIZI AGGIUNTIVI	5		Verranno valutati eventuali ulteriori servizi offerti senza alcun onere per l'ente connessi con l'oggetto della gara.	Max 5 punti

2) A ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	VALORI	CRITERIO DI GIUDIZIO
Eccellente	1,0	Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte prospettate, massima chiarezza dell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni. In conclusione, superiore agli standard richiesti.

Ottimo	0,90	Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte, chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.
Buono	0,80	Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte, chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.
Discreto	0,65	Nel caso in cui vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte, discreta chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.
Sufficiente	0,55	Nel caso in cui vi sia sufficiente a rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte, sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti.
Insufficiente	0,00	Nel caso in cui non vi sia adeguata rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle proposte, insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

- 3) Verrà, quindi, calcolato, per ciascun aspetto dell'offerta tecnica, il coefficiente medio (CM) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali con conseguente arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 0,004 e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005).
- 4) La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell'offerta tecnica verrà effettuata mediante la seguente formula:
 $PO = \text{PuntMax} \times CM$ dove
 $PO = \text{Punteggio ottenuto}$
 $\text{PuntMax} = \text{punteggio massimo per ogni singolo aspetto}$
 $CM = \text{coefficiente medio}$

ART. 11 - OPERAZIONI DI GARA

- 1) Le operazioni di gara si svolgeranno nella piattaforma "acquistinretepa.it" – MePa di Consip S.p.A..
- 2) Sulla base della documentazione amministrativa, la Commissione, nella prima seduta, procederà:
 - A. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
 - B. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
 - C. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - D. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 (dieci) giorni, e a sospendere la seduta; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione e alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione.

- 3) La Commissione, nella medesima seduta o in una successiva, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Quindi, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità sopra descritte.
- 4) All'esito delle operazioni di cui sopra si provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 5) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 6) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio sull'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 7) All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e propone l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

ART. 12 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1) La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari (n. tre membri), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 c. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
- 2) La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

ART. 13 – CONFERIMENTO SERVIZIO

- 1) Il servizio sarà affidato con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica e tecnico manutentiva e verrà formalizzato con la sottoscrizione del contratto previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità previste per legge, nonché del possesso dei requisiti dichiarati. A tal fine l'Ente provvederà all'acquisizione d'ufficio, o alla richiesta di conferma, delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive.

ART. 14 - RISERVE DELL'ENTE

- 1) L'Ente procedere all'affidamento del servizio anche alla presenza di una sola candidatura.
- 2) L'Ente qualora ne ravvisi la necessità si riserva:
 - di sospendere, modificare o revocare la procedura a proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza;
 - la facoltà di non dar corso all'aggiudicazione in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni di interesse dell'Ente, anche in relazione a vincoli legislativi e/o finanziari in materia di spesa, senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa indennitaria.

ART. 15 - INFORMAZIONI

- 1) Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti all'Ente, esclusivamente tramite la piattaforma "acquistinretepa.it" – MePa di Consip S.p.A.
- 2) Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio dell'Ente siano ritenuti d'interesse generale, saranno pubblicate sulla richiamata piattaforma.

ART. 16 - APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DI CATEGORIA

- 1) L'operatore aggiudicatario si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

ART. 17 - PAGAMENTI

- 1) Il *Broker* dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 (trenta) giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. L'Ente potrà provvedere al pagamento del premio dovuto alla compagnia assicurativa per il tramite del *Broker* e, pertanto, il versamento del premio al *Broker* concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.
- 2) Il *Broker* provvederà, in nome e per conto dell'Ente, a versare il corrispettivo alle compagnie di assicurazione, trattenendo le commissioni (provvigione offerta) di propria spettanza. Nel caso in cui il *Broker* non provveda al

pagamento del premio alle compagnie di assicurazione entro i termini stabiliti nelle polizze assicurative, e comunque entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa riscossione, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 18 - ONERI ECONOMICI

- 1) L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto dell'appalto, secondo la disciplina del sopracitato D.Lgs. n. 209/2005 e per gli effetti dell'art. 1755 del Codice civile, non comporta oneri diretti a carico dell'Ente, ma sarà remunerata indirettamente con onere a carico delle Compagnie di assicurazione, applicando la provvigione sui premi assicurativi limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque confermati con l'assistenza del *Broker* nel periodo di durata dell'incarico.
- 2) In caso di subentro di nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, il passaggio di portafoglio dal *Broker* cessante a quello subentrante sarà disciplinato dal Codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e Riassicurazioni A.I.B.A..

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Nel caso in cui il *Broker* risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà di questo Ente risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, previo invio di comunicazione a mezzo pec, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del *Broker*.

ART. 20 – CONTROVERSIE

- 1) Eventuali controversie, inerenti all'esecuzione o l'interpretazione del presente documento qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite dal Foro di Rovigo in via esclusiva.

ART. 21 – RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

- 1) I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
geom. Massimiliano Freguglia



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN TRIENNIO, CON FACOLTA’ DI
RINNOVO BIENNALE E PROROGA TECNICA**

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa del Comune di Guarda Veneta, più brevemente "Brokeraggio assicurativo".

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento n. 5/2006 dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito denominata IVASS) istituito con la legge 135/2012 che dal 01.01.2013 sostituisce l'ISVAP (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo).

ART. 2 – ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende tutte le attività dirette a tutelare gli interessi dell'Ente. Il *Broker* dovrà fornire all'Ente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, le seguenti prestazioni, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) Individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all'attività dell'Ente.
- b) Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio in oggetto, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture occorrenti e alla limitazione dei costi a carico dell'Ente
- c) Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime; studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente.
- d) Monitoraggio dell'evoluzione dei rischi, affinché la situazione assicurativa dell'Ente acquisisca e mantenga, nel tempo, la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi.
- e) Elaborazione di una relazione annuale che, in riferimento al programma assicurativo e sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al punto d), evidenzi gli interventi effettuati e suggerisca le attività da attuare a breve termine.
- f) Valutazione dei beni in collaborazione con gli uffici patrimonio e acquisti del Comune.
- g) Elaborazione e redazione dei capitolati di gara suddivisi per categorie di rischio, del calcolo della spesa in rapporto alle nuove garanzie e valori assicurati al fine di istruire le procedure di selezione, per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi.
- h) Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte come precisato al successivo punto i) e nella predisposizione degli atti necessari, del bando di gara, degli schemi di contratto aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure previste per l'affidamento del servizio, da inviare in tempo utile da consentire al Comune l'aggiudicazione della gara almeno trenta giorni prima della scadenza delle polizze.
- i) Indagine di mercato al fine di sottoporre all'Ente le migliori offerte del mercato assicurativo e predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie assicuratrici evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo.
- j) Gestione dei sinistri.
- k) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che abbiano attinenza con le polizze del Comune. In particolare:
 - 1) Segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante: il *Broker* provvederà alla trasmissione dei premi alle compagnie assicurative entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa.
 - 2) Variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio.
 - 3) L'eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata entro i

termini contrattuali previsti per la disdetta, onde consentire all'Ente di attivare tutte le procedure necessarie.

- l) Assistenza tecnica e gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiato che di danneggiante, ed anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi in corso).
- m) Assistenza nella gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri sia attivi che passivi: il *Broker* si farà carico di dare alle strutture del Comune, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione. In dettaglio verrà, dopo confronto con l'ente, elaborata e fornita una procedura per i sinistri derivata dalle esigenze specifiche emerse. La procedura conterrà le linee guida generali per consentire, in relazione alla specificità dei contratti di interesse, di poter:
 - istruire adeguatamente la denuncia di danno;
 - inoltrare la denuncia di danno;
 - curare il recupero del danno.
- n) Il *Broker* dovrà fornire tutta l'assistenza per:
 - la selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro;
 - nel contraddittorio con i periti delle compagnie a supporto della definizione economica del sinistro;
 - intervento presso le compagnie per il materiale pagamento del sinistro;
 - prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte), in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini.
- o) Elaborazione di un rapporto annuale sull'andamento dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, le attività da attuare a breve e a medio termine con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse.
- p) Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione sulle garanzie fidejussorie e assicurative da richiedere ai fornitori di beni e/o servizi e agli esecutori di lavori pubblici.
- q) Obbligo di dare riscontro scritto alle comunicazioni inoltrate dal Comune in merito a procedimenti relativi a sinistri aperti e ai quesiti di ordine generale e particolare.
- r) Solleciti alla compagnia assicuratrice aggiudicataria per la tempestiva emissione di ogni documento di polizza.
- s) Verifica della rispondenza del contenuto dei documenti di polizza emessi rispetto a quanto offerto in fase di gara.
- t) Verifica del contenuto delle appendici che si rendesse necessario richiedere alla compagnia assicuratrice aggiudicataria nel corso della validità delle polizze.
- u) Consulenza ed assistenza:
 - a favore di Amministrazioni e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori a rischio;
 - relativamente a convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme delle convenzioni o del contratto;
 - nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale impianti, immobili e beni dell'Ente;

- nella verifica del rispetto da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.
- v) Consulenza ed assistenza su polizze per la copertura del rischio di danno ambientale, presentate da ditte private per lo svolgimento di attività insalubri di 1 e 2 classe e tutte quelle soggette a CPI.
- w) Ogni altro servizio offerto dal *Broker* affidatario nel preventivo. In caso di fornitura del supporto informatico questo dovrà essere messo a disposizione dell'Ente entro 30 giorni dall'avvio del servizio e ripristinato in caso di disservizio entro il termine di 5 giorni dalla segnalazione scritta inviata dall'Ente. Per gli altri servizi aggiuntivi offerti in sede di preventivo il broker dovrà renderli disponibili entro trenta giorni dall'avvio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'Ente.

Il *Broker* non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune (se non preventivamente autorizzato), al quale resta quindi ogni potere decisionale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente da Dirigenti o Funzionari incaricati del Comune muniti di potere di firma ed espressamente autorizzati. L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il *Broker* dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio è di tre anni, con decorrenza dalla data di formalizzazione dell'incarico.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio agli stessi, o più favorevoli per l'Amministrazione, patti e condizioni.

Alla scadenza l'Ente si riserva di chiedere una proroga tecnica di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni contrattuali, qualora alla scadenza naturale del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento del servizio.

La richiesta di rinnovo o di proroga dovrà essere inviata per iscritto, al *Broker* affidatario, almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui l'Ente non intenda avvalersi di tale facoltà, il *Broker* affidatario rinuncia espressamente fin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Il rapporto contrattuale sarà rescindibile annualmente con preavviso da inoltrarsi 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale, con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Alla scadenza naturale o anticipata del servizio, il *Broker*, su richiesta dell'Ente, in caso di necessità, dovrà comunque:

- continuare a garantire il servizio, alle medesime condizioni in essere, per il tempo strettamente necessario all'Ente per provvedere ad un nuovo affidamento o per dar corso ad altra diversa modalità di gestione del servizio, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze;
- consegnare all'Ente, o a diverso soggetto da quest'ultimo indicato, tutte le pratiche ed i documenti di cui è in possesso in relazione al servizio svolto con comportamento conforme a criteri di correttezza, diligenza e professionalità e senza alcun pregiudizio per l'attività dell'Ente.

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO

La rilevanza economica del servizio di brokeraggio è rappresentata esclusivamente dalla commissione provvigionale riconosciuta al *Broker* aggiudicatario dalle Compagnie di assicurazione di cui si avvale il Comune: l'attività relativa all'esecuzione del servizio non comporterà pertanto alcun onere diretto – né presente né futuro – per compensi, rimborsi o ad altro titolo a carico del Comune di Guarda Veneta.

L'importo presunto stimato del contratto – determinato in base ai calcoli riportati nella Relazione

tecnico-illustrativa di progetto – ammonta ad euro 14.539,20=, compresa ogni opzione di cui al precedente articolo.

La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per il Comune. Dalla stipula del contratto con i Broker, pertanto, non discende alcun obbligo per l'Ente di stipulare polizze assicurative determinanti l'importo presunto come sopra determinato.

ART. 5 – CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto con la società aggiudicataria sarà mediante modalità elettronica nella forma della scrittura privata, per la quale non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 7 della Tabella D.P.R. 131/86.

In relazione all'importo stimato del contratto – come determinato nella Relazione tecnico-illustrativa, di valore inferiore ad euro 40.000,00 – la stipula è esente dall'imposta di bollo (cfr. Allegato I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10 del Codice).

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il *Broker* è tenuto, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- agire nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- non assumere iniziative senza che le stesse siano state preventivamente concordate con l'Ente;
- svolgere il servizio nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato, nell'offerta tecnica ed economica presentata dallo stesso *Broker*, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le richieste e indicazioni dallo stesso fornite;
- formulare/proporre soluzioni, che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive, circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione dell'Ente a rischi non rilevati e/o non segnalati dal *Broker*;
- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi tutti gli oneri ed i rischi connessi all'espletamento del servizio, nonché i rischi che dal medesimo possono derivare;
- mettere a disposizione dell'Ente la propria organizzazione per la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto anche di quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dallo stesso *Broker*;
- collaborare attivamente con il responsabile del servizio ed il personale comunale addetto, adottando le attività più opportune, anche ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e dei contratti assicurativi;
- presentare, con considerevole anticipo rispetto all'indizione di ogni procedura di gara, una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte per una efficiente gestione globale dei rischi;
- non sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare l'Ente, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo/formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti, senza che ciò sia stato preventivamente concordato con l'Ente; in caso contrario, il *Broker* sarà il solo responsabile;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente, restando convenuto che qualsiasi decisione finale spetta allo stesso Ente;
- gestire anche i sinistri pregressi, denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente Capitolato;

- osservare, nell'esecuzione del servizio, il segreto d'ufficio e l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del Codice civile, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di *privacy*;
- osservare il Codice di Comportamento dell'Ente, (reperibile sul sito *web* dell'Ente).

Rimane inteso che, il *Broker*, è tenuto ad adeguarsi ad eventuali disposizioni normative che dovessero sopravvenire nel corso dell'espletamento del contratto.

L'Ente autorizza il *Broker* a trattare, in nome proprio, con tutte le compagnie assicuratrici, nel rispetto di quanto riportato nel presente Capitolato.

È esplicitamente convenuto che resta in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale.

Infatti, per esempio, restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- 1) le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e sui metodi di affidamento delle stesse;
- 2) l'adozione degli atti amministrativi, dei capitolati e della documentazione di gara da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge;
- 3) la scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze;
- 4) la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate;
- 5) la formulazione di disdette, la sottoscrizione di documentazione modificativa di obblighi precedentemente assunti e di atti vari, inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali franchigie.

L'Ente, inoltre, si impegna a:

- 1) non stipulare, né sottoscrivere atti e/o contratti rientranti nell'ambito del servizio in oggetto e a non modificare/integrare alcuna polizza assicurativa, senza aver prima consultato il *Broker*;
- 2) fornire al *Broker* la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti disponibili e necessari per il puntuale e completo adempimento di formalità e obblighi riguardanti il servizio;
- 3) comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative, che il servizio di gestione del contratto assicurativo è affidato al *Broker* e la percentuale delle provvigioni dello stesso. Sarà onere del *Broker* predisporre adeguata clausola, da inserire nei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei propri compensi;
- 4) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale delle prestazioni del *Broker*, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le compagnie assicurative per ogni questione inerente i contratti medesimi.

ART. 7 – CORRISPETTIVI

Per l'Ente il servizio non comporta alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

Il *Broker* sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle compagnie di assicurazione, sulla base dei premi assicurativi imponibili, limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza dello stesso *Broker* nel periodo di durata del servizio.

Nessun compenso, rimborso e/o integrazione potrà essere richiesto dal *Broker* all'Ente, neanche nel caso in cui quest'ultimo ritenga di non procedere alla stipula delle polizze, oppure non si addivenga al buon esito delle procedure di affidamento.

La misura del compenso sarà calcolata applicando, all'imponibile di detti premi assicurativi, la percentuale indicata dal *Broker*, quale provvigione, nell'offerta economica presentata.

Il *Broker* non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a tale provvigione.

La percentuale di provvigione del *Broker* dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Il compenso del *Broker* è onnicomprensivo e si riferisce, pertanto, a tutte le incombenze relative al

servizio in oggetto, includendo ogni tipo di onere.

L'Ente non risponderà, in alcun modo, di eventuali inadempimenti, nei confronti del *Broker*, da parte delle compagnie di assicurazione.

Si precisa che il *Broker* a cui verrà affidato il servizio in oggetto, per eventuali contratti assicurativi in essere, fino alla relativa scadenza, dovrà tenere invariate le percentuali attualmente applicate dal *Broker* in carica alle Compagnie assicurative.

In considerazione della tipologia del servizio e della relativa modalità di remunerazione del *Broker*, non viene prevista alcuna clausola di revisione prezzi (art. 60 d.lgs. 36/2023).

L'Ente si riserva la facoltà di agire, nelle opportune sedi amministrative e giurisdizionali, per il risarcimento di ogni danno provocato, direttamente o indirettamente, dai mancati pagamenti e/o dai ritardi di cui sopra.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del *Broker* e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento a favore del *Broker* avrà titolo, a tutti gli effetti, di quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL BROKER NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il *Broker* deve mettere a disposizione dell'Ente il proprio personale per l'espletamento del servizio in oggetto. Il *Broker* deve osservare, nei confronti del proprio personale, nell'esecuzione del servizio, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale, e assumere a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali, assicurativi, ecc.).

Il *Broker* è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative - anche se il *Broker* non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o abbia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale - e dagli accordi integrativi locali in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi oggetto di gara, in quanto applicabili. Il *Broker* è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la relativa scadenza, fino alla loro sostituzione.

In caso di accertato grave inadempimento alle suddette disposizioni, l'Ente potrà, con atto motivato, stabilire la risoluzione unilaterale del contratto, con le modalità di cui al successivo articolo 17.

In materia di assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro ed, in generale, di norme antinfortunistiche e di igiene e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il *Broker* dovrà osservare tutte le disposizioni vigenti, sollevando l'Ente da ogni responsabilità.

Il *Broker* si obbliga a presentare, su espressa richiesta dell'Ente, copia di tutti i documenti atti a consentire la verifica della correttezza della corresponsione dei salari, dei vari versamenti contributivi e degli altri obblighi vigenti in materia di lavoro.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi avverrà esclusivamente tramite il *Broker*, il quale dovrà versarli alle compagnie assicurative in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse.

La corresponsione al *Broker*, da parte dell'Ente, dei suddetti premi concreta, a tutti gli effetti, il pagamento degli stessi alle compagnie assicurative cui sono dovuti.

Il *Broker* dovrà rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute di pagamento emesse dalle compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Gli effetti conseguenti ad eventuali mancati pagamenti da parte del *Broker* alle compagnie assicurative, o a ritardi nel versamento dei premi alle stesse da parte del *Broker*, sono interamente ed esclusivamente

imputabili a quest'ultimo, restando, in tal modo, sollevato l'Ente da ogni responsabilità verso le compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati. Lo stesso *Broker* sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

L'Ente si riserva la facoltà di agire, nelle opportune sedi amministrative e giurisdizionali, per il risarcimento di ogni danno provocato, direttamente o indirettamente, dai mancati pagamenti e/o dai ritardi di cui sopra.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del *Broker* e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento a favore del *Broker* avrà titolo, a tutti gli effetti, di quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

ART. 10 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Ente, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., precisa che non è stato predisposto il Duvri, poiché, valutate le attività in oggetto, trattandosi, oltretutto, di attività di natura intellettuale ed amministrativa, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi, pertanto, risultano essere pari a zero.

ART.11 – VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL BROKER

L'Ente si riserva di verificare, in qualsiasi momento, il corretto espletamento del servizio da parte del *Broker*.

L'Ente potrà, pertanto, esaminare anche tutta la documentazione relativa al servizio ed il *Broker* dovrà fornire all'Ente l'assistenza necessaria per consentire allo stesso di effettuare le valutazioni del caso.

ART. 12 – REFERENTE DEL BROKER

Il *Broker* deve individuare il referente unico dell'Ente per il servizio in oggetto, a cui verrà affidata la direzione complessiva del servizio stesso, dandone comunicazione all'Ente in sede di offerta.

Tale responsabile deve avere adeguati requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa nel servizio in oggetto.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo, decidendo e rispondendo direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi presso la sede di quest'ultimo.

Relativamente a tale referente dovranno essere comunicate all'Ente le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento anche in caso d'urgenza ed ogni altra eventuale informazione richiesta in merito dall'Ente.

Nel corso del servizio, in caso di assenza provvisoria breve, limitata, del suddetto referente, il *Broker* dovrà comunicare all'Ente il relativo sostituto, che dovrà anch'egli essere in possesso di adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Se, nel corso dell'esecuzione del servizio, il *Broker* abbia necessità di sostituire, per qualunque motivo, il suddetto referente, dovrà sostituirlo con un nuovo referente iscritto al RUI e che abbia, come minimo, la medesima professionalità del precedente e la stessa esperienza del precedente.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL BROKER - GARANZIE

Il *Broker* è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché, relativamente ai rischi per le responsabilità derivanti dal servizio di che trattasi, nessuna esclusa ed eccettuata, ad avere in essere specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, con un massimale minimo di € 2.000.000,00, ai sensi dell'art. 110 del citato Decreto e dell'art.11 Regolamento ISVAP n. 5/2006. Detta polizza, o altra almeno equivalente, dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio.

L'Ente ha, altresì, diritto di richiedere al Broker copia della quietanza relativa al pagamento del premio di tale polizza.

I limiti di copertura ed i massimali di tale polizza dovranno essere conformi alla normativa vigente ed essere tempestivamente adeguati in caso di variazioni, delle quali l'Ente dovrà essere informato.

Il *Broker* sarà l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente a mettere a disposizione copia delle polizze in corso ed i dati disponibili.

ART. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della particolare tipologia di prestazione, anche per instaurare un rapporto continuativo per il periodo contrattuale con il medesimo soggetto giuridico, il *Broker* non potrà, nemmeno in parte, subappaltare il servizio oggetto del presente Capitolato, né cedere per nessun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriva.

Si applica in toto l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 qualora, nel corso del rapporto contrattuale intervengano atti di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 15 – INADEMPIENZE - PENALI

Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del *Broker*.

Nel caso di inadempienze contrattuali l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando al *Broker* 10 (dieci) giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine o ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del *Broker* verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 500,00 per gravi omissioni e ritardi rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il pagamento della penale non esonera, in nessun caso, il *Broker* dall'adempimento dell'obbligazione che ha dato corso all'applicazione della penale.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate possono costituire, comunque, causa di risoluzione contrattuale.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO – SCORRIMENTO GRADUATORIA

In caso di persistente prestazione irregolare o, comunque, giudicata dall'Ente scarsamente produttiva ed insufficiente e tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, così come in caso di persistenza o di reiterazione di inadempienze contrattuali contestate dall'Ente al *Broker*, sarà facoltà dell'Ente risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza alcun onere e senza che il *Broker* possa pretendere alcunché e fatta salva, per l'Ente, ogni altra eventuale azione che si rendesse necessaria

a tutela del pubblico interesse. In ogni caso, sarà considerato inadempienza contrattuale anche il mancato rispetto di quanto indicato dal *Broker* nell'offerta.

A tal fine, l'Ente provvederà al preventivo invio al *Broker* di una contestazione di addebito, tramite PEC, assegnando al *Broker* 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dal ricevimento della diffida o, eventualmente, a seconda delle circostanze, un altro termine ritenuto congruo, per adempiere o fornire eventuali giustificazioni scritte.

Qualora sia inutilmente trascorso il predetto termine o, ad insindacabile giudizio dell'Ente, le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee a giustificare il comportamento del *Broker*, l'Ente

provvederà all'invio al *Broker*, tramite raccomandata a/r o PEC, di apposita dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del *Broker*, della raccomandata o della PEC.

In pendenza del termine per l'operatività della risoluzione, il *Broker* ha l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni a suo carico.

Resta impregiudicato il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni eventualmente subiti, tenuto conto della natura dell'affidamento, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, il *Broker* dovrà notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, tale circostanza all'Ente.

Il contratto si risolve, altresì, nelle seguenti ipotesi:

- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte del *Broker* che renda impossibile l'erogazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/ interruzione del servizio da parte del *Broker*;
- in caso di inosservanza, da parte del *Broker*, delle norme di legge relative al personale dipendente, agli obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali, ecc.;
- in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- in caso di accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

L'Ente può, altresì, risolvere il contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

L'affidamento cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs. 209/2005.

L'Ente, per giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno sessanta giorni – salvo i casi in cui si renda necessario un termine inferiore - da comunicarsi al *Broker* con lettera raccomandata a/r o PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende anche la sopravvenuta perdita, da parte del *Broker*, dei requisiti richiesti in sede di partecipazione.

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, senza penali a proprio carico e senza che il *Broker* nulla possa pretendere, qualora disposizioni normative e/o atti riorganizzativi dei servizi rendessero superata la necessità del servizio in oggetto.

Dalla data di efficacia del recesso, il *Broker* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Ente, che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente. Quindi, il *Broker* dovrà comunque, se richiesto dall'Ente, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione potrebbe, a giudizio dell'Ente, provocarle danno. Il *Broker* rinuncia espressamente, già da ora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a qualsiasi compenso, indennizzo e/o rimborso spese, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di interpello dei soggetti partecipanti alla procedura originaria a seguito di risoluzione o recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Operatore Economico interpellato. Alla parte inadempiente uscente verranno pertanto addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale per il fatto che abbia determinato la risoluzione o il recesso.

ART. 17 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Ente, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., precisa che non è stato predisposto il Duvri, poiché, valutate le attività in oggetto, trattandosi, oltretutto, di attività di natura intellettuale ed amministrativa, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi, pertanto, risultano

essere pari a zero.

Pur escludendo la presenza di rischi da interferenza, il *Broker* dovrà garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi incluso, nell'esecuzione del servizio di che trattasi, l'utilizzo di dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'Ente di chiedere e ottenere il risarcimento per gli eventuali danni patiti, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o di comunicazione via PEC. La risoluzione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del *Broker*, della raccomandata o della PEC.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il *Broker* è responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nel corso del servizio, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 679/16) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Tali dati potranno essere utilizzati dal *Broker* esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio.

Il *Broker* dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

ART. 19 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il *Broker* in nessun caso potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con l'Ente.

Di conseguenza, la sospensione del servizio per decisione unilaterale del *Broker* costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a carico dell'inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, è tenuto a costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i., pena la decadenza dall'affidamento del servizio.

L'importo della garanzia sarà calcolato sull'ammontare complessivo delle provvigioni.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla scadenza del contratto, previo accertamento dell'assolvimento di tutti gli obblighi a carico del *Broker*.

La garanzia definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere rilasciata da compagnia di primaria importanza avente sede in Italia o con rappresentanza generale in Italia per la gestione del contratto di fideiussione e contenere la dichiarazione con la quale l'istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto ai soggetti beneficiari entro 15 gg. dietro semplice richiesta dei medesimi, senza richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione, e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art.1944, secondo comma, del Codice civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice civile e della decadenza di cui all'art.1957 del Codice civile.

Resta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune stesso, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva potrà essere incamerata dall'Ente anche qualora l'aggiudicatario receda dal contratto prima della scadenza fissata.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e/o dall'offerta tecnica

ed economica presentate dal *Broker*;

- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti, a qualsiasi titolo, in relazione al servizio in oggetto;
- del rimborso delle spese che l'Ente fosse eventualmente obbligato a sostenere durante il periodo di vigenza contrattuale, per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dello stesso.

La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata, con le stesse condizioni previste nel presente Capitolato, qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l'Ente e il *Broker*.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposita comunicazione dell'Ente.

ART. 21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta del contratto d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto, il *Broker* è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. ed in particolare ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto su un conto corrente bancario o postale dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo. A tal fine, dovrà comunicare all'Ente quanto segue:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al servizio in oggetto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 22 — CONFLITTO DI INTERESSI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 per tutta la durata del servizio.

ART. 23– FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al servizio in oggetto, qualora la stessa non sia composta in via bonaria, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rovigo, con esclusione della competenza arbitrale.

Nelle more di un eventuale giudizio, il *Broker* non potrà sospendere il servizio. È fatta salva la possibilità per l'Ente di procedere per i danni subiti.

ART. 24 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

geom. Massimiliano Freguglia





AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DI TRE ANNI, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI E PROROGA TECNICA

Il Comune di Guarda Veneta, per la valutazione dei rischi, la gestione delle coperture assicurative, la gestione dei rapporti con le Compagnie assicuratrici e per la trattazione dei sinistri attivi e passivi, si avvale dell'assistenza, supporto e consulenza di un *Broker* assicurativo.

Il contratto di brokeraggio in corso è scaduto il 10 gennaio 2026.

Considerato necessario ed opportuno continuare ad avvalersi delle competenze specialistiche di un *Broker*, è intenzione dell'Ente affidare il servizio per la durata iniziale di anni tre, a decorrere dalla data di formalizzazione dell'incarico, con possibilità di eventuale opzione di rinnovo per ulteriori due anni.

Con il presente Avviso si intende, pertanto, raccogliere le manifestazioni di interesse degli Operatori Economici che siano in possesso dei requisiti sotto riportati, volte ad essere invitati alla successiva procedura di selezione.

L'indagine viene svolta senza porre limiti al numero di Operatori economici che dichiarino il possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 5 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 (in seguito anche "Codice").

La procedura negoziata senza pubblicazione di bando verrà esperita ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, commi 2, lettera b) e 5, individuata con le modalità ed i termini che verranno successivamente dettagliati nella lettera di invito e nella corrispondente documentazione di gara (disciplinare di gara e criteri di valutazione dell'offerta).

Art. 1 - Piattaforma telematica certificata - Condizione per l'inoltro del successivo invito

La procedura negoziata sarà successivamente svolta sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., a cui l'Operatore Economico interessato a partecipare dovrà essere necessariamente iscritto ed abilitato in corrispondenza della Categoria "Servizio di intermediazione assicurativa" (codice CPV: 66518100-5) alla data della pubblicazione della Richiesta di Offerta.

In assenza, il sistema telematico non consente di selezionare l'Operatore ai fini dell'invito.

Art. 2 - Oggetto

L'attività oggetto del contratto è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).

L'attività, da espletarsi secondo le modalità specificate nel capitolato prestazionale che sarà allegato alla procedura selettiva, ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell'attività di assistenza, consulenza e gestione dei servizi assicurativi e finalizzato in linea generale all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, all'assistenza in fase di gara, alla gestione dei contratti assicurativi ed all'assistenza nella trattazione dei sinistri.

Nell'ambito del complesso quadro normativo di riferimento, con detto servizio specialistico si intende, pertanto, ottenere un'adeguata ricognizione dei rischi, l'individuazione tempestiva di soluzioni assicurative consone ed economicamente vantaggiose e, in generale, un'efficace ed efficiente gestione tecnica ed economica delle problematiche assicurative e di responsabilità che caratterizzano le molteplici attività poste in essere dall'Ente locale.

L'attività del *Broker* sarà prestata a favore del Comune di Guarda Veneta.

Le polizze in corso per il Comune di Guarda Veneta sono le seguenti:

N.	DESCRIZIONE	PREMIO ANNUO	SCADENZA
1	RC Patrimoniale	€ 2.422,64	30/07/2026
2	RCT/O	€ 3.000,00	31/01/2027
3	Plurime Auto	€ 554,50	30/09/2026
4	Plurime Auto	€ 844,00	30/09/2026
5	All Risks	€ 11.641,20	31/12/2026

Art. 3 - Valore complessivo del servizio

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 14 del Codice, il valore stimato globale del servizio della durata iniziale di tre anni, comprensivo dell'opzione di rinnovo per un ulteriore biennio e dell'eventuale proroga tecnica di sei mesi, è presunto in complessivi € 14.539,20.

Il suddetto valore è stato stimato secondo le valutazioni riportate nella Relazione Tecnica di progetto redatta dal RUP, ed allegata al presente Avviso.

Il servizio non comporta oneri diretti a carico del Comune di Guarda Veneta: il compenso dovuto al *Broker* per le proprie prestazioni professionali a favore dell'Ente deriverà esclusivamente dalle provvigioni liquidate dalle Compagnie assicurative con cui il Comune ha in essere i contratti assicurativi.

Non si individuano costi della manodopera ed oneri per la sicurezza, trattandosi di prestazione di natura intellettuale che prevede al massimo un comune accesso degli incaricati presso gli uffici dell'Ente, normalmente aperti al pubblico, e non richiede da parte degli Operatori economici l'indicazione dei corrispondenti costi (art. 108, comma 9 del Codice).

Art. 4 - Requisiti dell'Operatore Economico

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti.
- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività pertinente oggetto del servizio (ovvero iscrizione in corrispondente Registro Professionale o Commerciale dello Stato di appartenenza).
- Iscrizione nella sezione B del RUI - Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 e seguenti del D.Lgs. 209/05 (Codice delle assicurazioni private) per l'esercizio dell'attività di *broker* assicurativo, in qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione (oppure iscrizione equipollente in caso di operatore economico avente sede in altro stato membro, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 209/05).

B. Requisiti economici, finanziari e tecnici:

- Possesso di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale obbligatoria prevista dal D.Lgs. 209/2005 con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro per anno.
- Regolare svolgimento nel triennio 2023/2025 di almeno n. 5 incarichi di brokeraggio assicurativo.
- Avere intermediato nel medesimo triennio 2023/2025 premi assicurativi a favore di Pubbliche Amministrazioni per un valore minimo di € 1.000.000,00 e per tutti i rami oggetto del contratto oggetto di affidamento (RC patrimoniale, RCT/O, Plurime Auto, All Risks).

Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite P.E.C. all'indirizzo: comune.guardaveneta.ro@pecveneto.it entro e non oltre il giorno _____, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Manifestazione di interesse), da sottoscrivere digitalmente oppure con firma olografa (in questo ultimo caso al modulo della manifestazione di interesse dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore).

Le manifestazioni pervenute oltre tale termine e/o trasmesse con modalità diversa da quella sopra prevista non saranno prese in considerazione.

Non saranno altresì tenute valide ai fini dell'invito a procedura negoziata le richieste di invito a gare o di iscrizione ad elenchi/albi della stazione appaltante pervenute al protocollo comunale prima della pubblicazione del presente avviso.

Si precisa che il presente Avviso non è in alcun modo vincolante l'Ente e non costituisce invito a partecipare alla gara, ma consente agli Operatori Economici esclusivamente di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

Alla successiva selezione, da esperire su piattaforma digitale certificata "acquistinrete.it" MePa di Consip S.p.A., saranno invitati tutti gli Operatori interessati che dichiarino il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6 - Ulteriori informazioni

L'Ente si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché l'Operatore risulti in possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse e conseguenti.

Titolare del trattamento è il Comune di Guarda Veneta in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area tecnica e tecnico manutentiva, geom. Massimiliano Freguglia.

Per informazioni si invita a contattare via *e-mail*: comune.guardaveneta@comune.guardaveneta.ro.it

Il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Massimiliano Freguglia.

Il presente Avviso e l'allegato modello "Manifestazione di interesse" sono disponibili per un accesso libero, diretto e completo sul sito istituzionale del Comune di Guarda Veneta <https://www.comune.guardaveneta.ro.it/home/index.html> al percorso "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti – Avvisi e bandi" e restano pubblicati dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *online* e fino alla scadenza indicata per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Data di pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio:

Allegati:

- 1) Modello dichiarazione di interesse;
- 2) Relazione tecnica del progetto di servizio;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Capitolato speciale;
- 5) Informativa *privacy*.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

AI COMUNE DI GUARDA VENETA

Via Roma n. 61

45030 – Guarda Veneta (RO)

PEC: comune.guardaveneta.ro@pecveneto.it

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2026-2028, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI E PROROGA TECNICA.

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI E DI ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AGLI ARTT. 94, 95, 96, 97, 98 DEL D.LGS. 36/2023.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/ a _____ il _____
Codice Fiscale _____ in qualità di _____
_____ (Eventualmente) Giusta procura
(Generale/Speciale) _____ in data _____ a rogito Notaio
_____ n. rep. _____ del _____,
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente operatore economico:
dell'impresa _____
con sede legale in _____ Via _____ n. _____
Cod. Fisc. _____ P. Iva _____
Iscritta al Registro delle Imprese di _____ con n. _____
Matricola e/o Codice ditta Inail n. _____
Posizione Assicurativa territoriale Inail n. _____
CCNL applicato (comparto) _____
Telefono n. _____ E-mail: _____
Indirizzo PEC: _____

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso,

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE

per l'inserimento nell'elenco degli operatori economici da invitare all'eventuale procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 c. 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, da svolgersi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in modalità "R.D.O." finalizzata all'affido del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per conto del Comune di Guarda Veneta nel periodo e secondo le modalità meglio precisate nel succitato avviso pubblico e nella determinazione n. .../2026.

ALLEGATO – MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

ed - ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. - consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

(si prega di compilare e/o mettere una crocetta nei campi di interesse, e barrare le parti che non ricorrono)

- ☐ che la ditta è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale prescritti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ed in particolare che non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. con riferimento all'operatore che rappresenta, al dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94;
- ☐ l'inesistenza di altre situazioni che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- ☐ che l'Operatore economico è iscritto ed abilitato al Bando "SERVIZI" – categoria "Servizio di intermediazione assicurativa" (CPV 66518100-5) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero lo sarà per la data presunta di avvio della procedura di gara riportata nell'Avviso, e di essere consapevole che la regolare registrazione in MePA costituisce condizione di partecipazione, in quanto il Sistema telematico in sua assenza non consente la trasmissione dell'invito alla procedura, impedendo di selezionare l'Operatore;
- ☐ di avere preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le previsioni dell'Avviso di manifestazione di interesse, della Relazione Tecnica e del disciplinare di gara al medesimo allegati;
- ☐ di essere a conoscenza che l'Avviso pubblicato dal Comune di Guarda Veneta non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento e non vincola in alcun modo il Comune medesimo;
- ✓ Che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:
Numero di iscrizione: _____ data di iscrizione _____ REA _____
Sede legale in _____ via _____ n. _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA: _____
Forma giuridica _____
Con oggetto sociale coerente con l'oggetto del servizio da affidare.
- ✓ l'iscrizione al n. _____ della sezione B del RUI - Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 e seguenti del D.Lgs. 209/05 (Codice delle assicurazioni private) per l'esercizio dell'attività di *Broker* assicurativo;
- ✓ il possesso di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale obbligatoria prevista dal D.Lgs. 209/2005, con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro per anno;

ALLEGATO – MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

- ✓ il regolare svolgimento nel triennio 2023/2025 di almeno n. 5 incarichi di brokeraggio assicurativo, comprovati da corrispondenti certificati di regolare esecuzione:

DENOMINAZIONE ENTE PUBBLICO	POPOLAZIONE (se pertinente)	ESTREMI DEL CONTRATTO E PERIODO DI ESECUZIONE

- ✓ di avere intermediato nel medesimo triennio 2023-2025 premi assicurativi a favore di Pubbliche Amministrazioni per un valore minimo di € 1.000.000,00 e per tutti i rami oggetto del contratto oggetto di affidamento (RC Patrimoniale, RCT/O, Plurime Auto, All Risks):

RAMO	IMPORTO PREMI INTERMEDIATI NEL TRIENNIO 2023-2025
RC Patrimoniale	
RCT/O	
Plurime Auto	
All Risks	

- ✓ DI NON VERSARE in alcuna situazione di conflitto di interesse come definita all'art. 16 del Codice con riferimento alla presente procedura;
- ✓ DI AUTORIZZARE, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione e dello svolgimento della procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi, contabili e giurisdizionali conseguenti. Ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché la diffusione nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 36/2023 quanto agli obblighi di pubblicazione e dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. quanto agli obblighi di trasparenza amministrativa.
- ✓ DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE che:
- il Comune di Guarda Veneta, valutato l'esito dell'indagine, a suo insindacabile giudizio, decida di non procedere oppure di dar corso all'avvio della gara invitando tutti i soggetti che avranno presentato interesse ed in possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 4) dell'avviso pubblico prot. n. .../2026 succitato, riservandosi di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti prescritti;
 - le manifestazioni di interesse, espresse per effetto dell'indagine di mercato preliminare, consentono all'operatore economico esclusivamente di manifestare la propria intenzione a presentare offerta su invito, non vincolando in alcun modo il Comune di Guarda Veneta che sarà libero di seguire anche altre procedure;
 - con l'indagine in oggetto non si prevedono, pertanto, la formazione di graduatorie di merito o l'attribuzione di punteggi né costituisce un invito a offrire o un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del Codice civile;
- ✓ il Comune di Guarda Veneta si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

ALLEGATO – MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

- ✓ la procedura di cui alla presente manifestazione di interesse, altresì, non vincola il Comune di Guarda Veneta a dar seguito alla procedura negoziata senza bando qualora dovessero rendersi disponibili convenzioni stipulate da centrali di committenza o soggetti analoghi aventi oggetto il servizio in oggetto per cui risulti più conveniente l'adesione alle stesse;
- ✓ la partecipazione alla procedura in oggetto non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione di svolgimento dell'eventuale procedura negoziata senza bando;
- ✓ l'eventuale affido del servizio avvenga con la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 c.1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 mediante la piattaforma telematica M.E.P.A., in quanto il Comune di Guarda Veneta non si è dotato di specifica piattaforma telematica di negoziazione, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso (pari alla commissione di brokeraggio assicurativo), ai sensi degli artt. 50 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto del successivo art. 108 c. 5, per effetto del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;
- ✓ di aver preso visione dell'informativa del trattamento dei dati di cui al punto 6 dell'avviso pubblico di manifestazione dell'interesse.

Data, _____

Firma del Legale Rappresentante/Procuratore

Allegato: copia del documento di identità in caso di firma olografa

N.B.

- *Nel caso di procuratori, allegare copia della procura;*
- *in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa e consorzio, andrà resa specifica dichiarazione, utilizzando il presente modulo, da parte di tutti i componenti il raggruppamento/consorzio e andrà specificato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale secondo quanto stabilito dall'avviso di manifestazione d'interesse;*
- **alla manifestazione di interesse NON va allegata ulteriore documentazione**

ATTENZIONE: nel caso di manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC non è necessario allegare il documento di riconoscimento del sottoscrittore.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)

Si invita a prendere visione ed accettare, ove previsto, le indicazioni rese nella presente informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

La presente informativa, aggiornata, disciplina il trattamento dei dati personali effettuati per fini istituzionali nonché per la fruizione di servizi di interesse pubblico e si rende necessaria anche garantire l'aggiornamento dei consensi, eventualmente, già espressi dagli interessati.

Quest'informativa è resa esclusivamente per i dati personali riportati nel presente modulo.

Titolare del trattamento è il Comune di Guarda Veneta, nella persona del Sindaco pro-tempore – Via Roma n. 61 – 45030 Guarda Veneta (RO) - PEC: comune.guardaveneta.ro@pecveneto.it

Responsabile del Trattamento dei Dati richiesti è il Responsabile dell'Area tecnica e tecnico manutentiva - PEC: comune.guardaveneta.ro@pecveneto.it I dati saranno trasmessi all'Area finanziaria dell'Ente.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali vengono trattati per l'adempimento degli obblighi istituzionali degli uffici del Comune di Guarda Veneta, in particolare per l'adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 136/2010) ed in materia fiscale (DPR 600/1973).

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento in modalità cartacea ed informatica coerentemente ai servizi offerti dall'Ente, anche attraverso il proprio portale istituzionale nonché con l'ausilio di proprie risorse umane nel caso di trattamento non automatizzato, esclusivamente in qualità di autorità pubblica nell'esecuzione dei propri compiti istituzionali.

Il Titolare del trattamento potrà avvalersi di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Nell'ambito di tali finalità, il trattamento riguarda anche i dati relativi necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi con l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e/o in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

Luogo e modalità del trattamento

I dati rilasciati sul presente modulo sono trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate dall'utente stesso al quale sono riservate tutte le misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati a sistemi o banche dati con le generalità fornite.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

Consenso dell'interessato

Si intende per "consenso" qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato in qualsiasi momento.

Qualora il trattamento dei dati sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l'esercizio di pubblici poteri e/o per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, il mancato consenso dell'interessato al trattamento è causa di impossibilità di esecuzione della prestazione ed esonera l'Ente dall'esecuzione della prestazione medesima.

ALLEGATO – MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

DIRITTI DELL'INTERESSATO

I diritti dell'interessato (rif. articoli 15-22 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi momento e si riassumono nel diritto:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e l'accesso agli stessi;
- di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
- di ottenere la cancellazione dei dati;
- di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;
- alla portabilità dei dati;
- di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Quanto sopra fatta salva l'esistenza di un interesse pubblico o motivi legittimi da parte del Titolare.



TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Guarda Veneta, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che per il procedimento di partecipazione alle procedure di selezione, di gara, di affidamento e di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a titolari, rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'impresa partecipante o contraente.

Tipologie di dati personali trattati	Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali: • Dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio); • informazioni relative a condanne e reati, nonché l'esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), • dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D. Lgs. 59/2011) e, in particolare, l'assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all'art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso Decreto. • Informazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro.
Finalità del trattamento	Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara o alla selezione, nonché quelli raccolti in fase di verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione
Base giuridica	I trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei contratti o di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati (art. 6 par. 1 lett. b GDPR), per l'adempimento dei correlati obblighi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici (art. 6 par. 1 lett. c GDPR) e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per quel che riguarda la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). I dati relativi alle condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, così come definiti dall'art. 10 GDPR, sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 D. Lgs. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. 36/2023) e al D.P.R. 445/2000.

Conferimento	Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'esclusione dalla procedura di gara o di affidamento.
Tempi di conservazione	I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Destinatari dei dati personali	I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Alcune informazioni potranno esse comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti, ad Autorità ed enti pubblici quali Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012), Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio, autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e altri. Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell'Ente in base a quanto previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di tesoreria, comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni
Diritti dell'interessato	La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza al Comune di Guarda Veneta, scrivendo tramite posta elettronica all'indirizzo comune.guardaveneta.ro@pecveneto.it Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
Dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati	Titolare del trattamento è il Comune di Guarda Veneta, con sede in via Roma n. 61 - 45030 Guarda Veneta (RO) PEC: comune.guardaveneta.ro@pecveneto.it